



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
GUARDIA COSTIERA
JESOLO**

Via del faro, 24
30013 – Cavallino-Treporti (VE)

P.E.I.: ucjesolo@mit.gov.it
P.E.C.: cp-jesolo@pec.mit.gov.it

Telefono: 041.968962 – 041.968270
Fax: 041.968962
Sito Internet: www.guardiacostiera.it/jesolo

**Ordinanza di sicurezza balneare
nr. 06 / 2023**



*Per consultare la presente Ordinanza e gli avvisi in vigore nell'ambito del Circondario Marittimo di Jesolo
è possibile collegarsi al sito internet <http://www.guardiacostiera.gov.it/jesolo>
oppure scansionare con il proprio smarthphone il qr-code sopra riportato.*

Il Capo del Circondario Marittimo di Jesolo,

- VISTI:** il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 “Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione” ed il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)”;
- VISTI:** i Decreti Ministeriali 26 gennaio 1960 e 15 luglio 1974, relativi alla disciplina dello sci nautico;
- VISTI:** il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante “Regolamento per l’esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima”, nonché il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96” e ss.mm.ii.;
- VISTA:** la Legge 25 marzo 1985, n. 106 e successive modifiche, recante norme sulla “Disciplina del volo da diporto o sportivo” ed il nuovo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 9 luglio 2010, n. 133;
- VISTO:** l’articolo 3, comma 1, lettera e) del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, modificato dall’articolo 1, comma 251 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge

finanziaria 2007), che prescrive l'obbligo per i titolari delle concessioni demaniali marittime di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;

- VISTI:** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e l'articolo 9 della Legge 16 marzo 2001, n. 88;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205";
- VISTA:** la Legge Regionale del Veneto n. 33 del 4/11/2002 recante la disciplina delle concessioni del demanio marittimo a finalità turistica e degli stabilimenti balneari;
- VISTO:** l'articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172 recante disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, che attribuisce al Capo del Compartimento Marittimo la competenza a disciplinare i limiti di navigazione rispetto alla costa;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172" e ss.mm.ii.;
- VISTO:** il Decreto 1 febbraio 2006 "Norme di attuazione della Legge 2 aprile 1068, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio";
- VISTO:** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146 recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171";
- VISTO:** il "Regolamento UAS – IT" in data 4 gennaio 2021 dell'Ente nazionale per l'Aviazione Civile;
- VISTE:** le note Circolari n. 90 – Serie I – Titolo Demanio Marittimo in data 27 luglio 1999, e n. 99 – Serie I – Titolo Demanio Marittimo prot. n. DEM2A-1090 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento della Navigazione Marittima ed Interna, relative ad utilizzazioni di breve durata di zone del demanio marittimo e del mare territoriale, nonché la nota circolare n. 120 – Serie I – Titolo *Demanio Marittimo* prot. n. DEM2A-1268 in data 24.5.2001 dello stesso Ministero avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;
- VISTO:** il dispaccio prot. n. 82/042737/I in data 2 luglio 2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto Rep. II° Uff. I°, riguardante le boe di segnalazione dei subacquei e la distanza minima di navigazione degli stessi;
- VISTA:** la nota circolare prot. n. 09.02/17662 in data 23 maggio 2005 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente per oggetto "Regolamentazione relativa alle moto d'acqua";
- VISTA:** la nota circolare prot. n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto "Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze

tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;

- VISTO:** il dispaccio prot. n. 13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente per argomento “Compatibilità tra attività nautiche: disciplina”;
- VISTI:** i dispacci prot. n. 30482 e n. 32472 rispettivamente datati 27 marzo 2007 e 3 aprile 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, tutti relativi all’attuazione del citato articolo 3, comma 1, lettera e) del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, modificato dall’articolo 1, comma 251 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- VISTA:** la vigente Ordinanza “*Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione*” n. 51/2019, avente validità nel Compartimento Marittimo di Venezia;
- PRESO ATTO:** di quanto contenuto nella nota prot. n. 12886 datata 27.5.2020 della Direzione Marittima del Veneto, inviata alla Conferenza dei Sindaci dei Comuni Costieri della Regione Veneto;
- VISTE:** le vigenti Ordinanze sulle attività balneari ed i Regolamenti d’uso del demanio marittimo dei Comuni di Cavallino-Treporti e Jesolo;
- VISTA:** la nota circolare prot. n. 26676 in data 25 febbraio 2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente per oggetto “Utilizzo di e-bike acquatica munita di Hydrofoil “Manta 5XE1” distribuita dalla *Aquaride* srl.”;
- VISTA:** la sentenza n. 259/22 (n. 725/2021 Reg. Ric.) pubblicata il 10 febbraio 2022, con la quale il TAR per il Veneto ha affermato che la disciplina della sicurezza della balneazione è di esclusiva competenza dell’Autorità marittima;
- VISTA:** la vigente Ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo avente ad oggetto “*Divieto di balneazione, disciplina del transito di mezzi nautici nelle foci dei fiumi Sile e Piave*”;
- VISTA:** la vigente Ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo avente ad oggetto “*Disciplina dell’imbarco/sbarco passeggeri delle unità minori adibite al trasporto passeggeri sulle spiagge e negli ambiti portuali del Circondario Marittimo di Jesolo*”;
- VISTA:** la vigente Ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo avente ad oggetto “*Esercizio, locazione e noleggio di natanti da diporto*”;
- VISTA:** la vigente Ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo avente ad oggetto “*Procedure operative aeree in caso di incendi boschivi*”;
- VISTA:** la vigente Ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo n. 26/2022 del 30/10/2022 “Sicurezza Balneare”;

- VISTE:** gli esiti dalla riunione svoltasi in data 1 marzo 2023, tra la Direzione Marittima del Veneto e la Conferenza dei Sindaci dei Comuni Costieri della Regione Veneto;
- VISTA:** la nota prot. 50 del 03.04.2023 della Conferenza dei Sindaci dei Comuni Costieri della Regione Veneto;
- VISTA:** la relazione di consulenza allegata alla predetta nota, concernente l'organizzazione del servizio di salvamento per la stagione 2023, riguardante i Comuni del litorale che va da Cavallino Treporti a Bibione - S.Michele al Tagliamento inclusi;
- VISTA:** l'integrazione alla citata relazione di consulenza, prodotta in data 28.05.2023, ed in particolare le conclusioni ivi dedotte circa la riduzione della fascia di mare riservata alla balneazione in relazione alla distanza tra le torrette di avvistamento;
- CONSIDERATO:** che il litorale del Circondario marittimo di Jesolo è caratterizzato da una rilevante affluenza turistica che determina, nel corso della stagione estiva, una contemporanea presenza in acqua, lungo i tratti di mare prossimi alla costa, di bagnanti e di unità da diporto, in relazione anche all'incremento del traffico navale in prossimità della bocca di porto di Lido e della foce del fiume Sile, foce del fiume Piave;
- RITENUTO:** opportuno, in via sperimentale per la stagione balneare 2023 ed in relazione alle conclusioni della predetta relazione di consulenza sull'assetto a terra del servizio di salvamento, di ridurre a metri 300 il limite delle acque riservate alla balneazione;
- RITENUTO:** necessario altresì evitare qualsiasi commistione tra attività balneari e nautiche nel rispetto della più ampia fruibilità della risorsa ambientale secondo criteri di massima sicurezza;
- RITENUTO:** opportuno dettare le seguenti disposizioni per rendere sicura la balneazione e le attività connesse con i pubblici usi del mare che incidono sulla sicurezza della balneazione e della navigazione nelle acque prospicienti il litorale del Circondario Marittimo di Jesolo, anche in considerazione della notevole affluenza turistica nel periodo estivo;

ORDINA

Articolo 1

(Disposizioni generali)

- 1.1 La presente ordinanza trova applicazione nell'ambito del Circondario Marittimo di Jesolo che si estende dalla diga nord della bocca di porto del lido di Venezia, esclusa, alla foce della "*laguna del mort*" inclusa e comprendente il territorio costiero ricadente nei Comuni di Cavallino-Treporti e Jesolo.
- 1.2 Agli effetti della presente Ordinanza si intende per "*struttura balneare*" un'area, individuata per finalità turistico-ricreative, ove vengono forniti servizi di accoglienza ai bagnanti, ed attrezzata per le attività balneari con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini o altre attrezzature similari, insistente sull'arenile, sia in concessione che in proprietà privata. Rientrano tra le strutture balneari gli stabilimenti balneari, le spiagge libere

attrezzate, le colonie marine o altro insediamento in diretta comunicazione col mare e comunque destinato alla balneazione.

- 1.3 Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, le date di avvio e di conclusione della stagione balneare, nonché di apertura al pubblico delle strutture balneari sono stabilite dalle Amministrazioni Civiche insistenti lungo il litorale dell'intero Circondario Marittimo di Jesolo.
- 1.4 Durante i periodi di apertura al pubblico per la balneazione i titolari di strutture balneari, e le Amministrazioni Comunali per i tratti di arenile destinati alla libera fruizione, devono attivare e garantire il servizio di salvamento, secondo gli orari e le modalità disciplinate dalla presente Ordinanza.
- 1.5 L'accesso al mare è libero e gratuito. Di conseguenza, il transito nelle aree in concessione per raggiungere la battigia deve essere assicurato dai titolari delle concessioni demaniali marittime, in ossequio a quanto previsto dalla Legge finanziaria 2007 in premessa richiamata.
- 1.6 I titolari di strutture balneari, ed i Comuni per i tratti di arenile destinati alla libera fruizione, hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti, mediante l'apposizione di idonei cartelli di segnalamento, posizionati in modo visibile e riprodotti anche ed almeno nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (inglese, francese, tedesco), oltre all'obbligo di intraprendere ogni possibile azione finalizzata all'esatta e scrupolosa informazione dell'utenza e la pronta rimozione della fonte di pericolo.

Articolo 2

(Zone di mare riservate alla balneazione)

- 2.1 Durante la stagione balneare, le zone di mare antistanti il litorale del Circondario marittimo di Jesolo ricomprese entro la fascia dei **500 metri** dalla costa, sono interdette alla navigazione a motore e/o a vela.
- 2.2 In via sperimentale, durante la stagione balneare 2023 sono riservate alla balneazione le zone di mare antistanti il litorale del Circondario marittimo di Jesolo ricomprese entro la fascia dei **300 metri** dalla linea di costa. Chi nuota oltre tale distanza deve sempre segnalare la propria presenza mediante il galleggiante prescritto per l'attività subacquea, utilizzando una sagola lunga non più di 3 metri.
- 2.3 La fascia di mare compresa tra i 300 metri ed i 500 metri dalla costa, è considerata <<fascia di rispetto>>, e viene istituita per creare un distanziamento tra le zone di mare riservate alla balneazione e le rotte delle unità navali in modo da eliminare possibili rischi interferenziali tra le due attività, con il fine di tutelare i bagnanti rispetto ai pericoli derivanti dal transito delle unità navali. La suddetta fascia di rispetto compresa tra i 300 metri ed i 500 metri dalla costa è interdetta alla navigazione nonché all'ormeggio/stazionamento ed ancoraggio delle unità navali a vela ed a motore, ad eccezione di quelle appartenenti alle forze di polizia e di quelle autorizzate ad effettuare i campionamenti delle acque.
- 2.4 Qualora una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, e ne faccia espressa comunicazione preventiva all'Amministrazione comunale competente ed all'Autorità marittima, le aree di cui al precedente comma 2.2 sono riservate alla balneazione anche oltre il periodo della stagione balneare. In questo caso, tali aree sono riservate alla balneazione durante la stagione balneare e nel periodo in cui la struttura balneare intende operare.

- 2.5 Durante la stagione balneare i titolari di strutture balneari per gli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime in concessione o in proprietà privata, e le civiche Amministrazioni per le zone di spiaggia libera, hanno l'obbligo di collocare e di rimuovere al termine dei citati periodi i seguenti segnalamenti, provvedendo altresì al loro riposizionamento in caso di eventi meteo-marini che ne provochino lo scarroccio o la perdita:
- a. boe o gavitelli di colore rosso, posizionati parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro e comunque nel numero minimo di due, segnalanti il limite dei 500 metri dalla battigia che individua la zona di mare **vietata alla navigazione**;
 - b. boe o gavitelli di colore giallo, posizionati parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro e comunque nel numero minimo di due, segnalanti il limite dei 300 metri dalla battigia che individua la zona di mare riservata alla balneazione;
 - c. boe o gavitelli di colore bianco, posizionati ogni 50 metri di fronte mare, indicanti il limite delle acque sicure pari a metri 1,00 (uno) di profondità dal livello medio mare, entro il quale è consigliata la balneazione per i non esperti nel nuoto;
 - d. boe o gavitelli di colore giallo e idonei cartelli monitori riprodotti oltre che in lingua italiana, anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (inglese, francese e tedesco), ben visibili al pubblico, riportanti l'indicazione: **"ATTENZIONE – PERICOLO A CAUSA DI ..."**, segnalanti eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti;
 - e. boe o gavitelli di colore arancione, indicanti i corridoi di lancio e posizionati come da disciplina specifica riportata ai successivi articoli 8 e 9.
- 2.6 Nelle spiagge libere i Comuni costieri, qualora non attivino il servizio di assistenza e salvataggio e non provvedano ai sistemi di segnalazione di cui al precedente comma 2.5, punti **a), b), c)**, dovranno:
- a. informarne l'Autorità Marittima;
 - b. provvedere ad apporre un congruo numero di cartelli monitori riprodotti almeno nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (inglese, francese e tedesco), ben visibili ed anche in corrispondenza dei relativi accessi a mare, aventi la seguente dicitura:

ATTENZIONE:

"LIMITE ACQUE VIETATE ALLA NAVIGAZIONE (500 METRI) NON SEGNALATO"

ATTENZIONE:

"LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (300 METRI) NON SEGNALATO"

ATTENZIONE:

"LIMITE ACQUE SICURE (-1,00 METRI) NON SEGNALATO"

ATTENZIONE:

“BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

- 2.7 Nella zona di mare riservata ai bagnanti è sempre VIETATO tuffarsi dalle scogliere, dai frangiflutti, dai moli o dai pennelli e dalle altre opere di difesa costiera presenti lungo il litorale, nonché dalle piattaforme galleggianti, da giochi acquatici e dai parchi giochi acquatici, a causa della scarsa profondità delle acque circostanti.
- 2.8 I gestori delle piattaforme galleggianti, dei giochi acquatici e dei parchi giochi acquatici, posizionati nella zona riservata ai bagnanti, devono:
- ottenere idonea autorizzazione dall'Ente Locale;
 - segnalare i vertici delle proprie strutture in orari notturni, mediante luce bianca o rossa, visibile a 360°;
 - riportare in maniera chiara e ben visibile il divieto assoluto di tuffarsi da tali strutture e praticarvi attività di immersione;
 - integrare opportunamente il servizio di salvataggio in maniera tale da assicurare costante vigilanza sulle strutture installate e un pronto intervento in caso di necessità;
- 2.9 I gestori dei parchi giochi acquatici devono adottare un adeguato Piano di Salvataggio, che deve essere trasmesso anche all'Autorità Marittima almeno quindici giorni prima del periodo di apertura al pubblico.
- 2.10 Nella fascia di mare che si estende fino a 500 metri dalla linea di costa, è **VIETATO** alle unità navali a motore ed a vela:
- il transito;
 - l'ormeggio e l'ancoraggio, salvi i casi regolarmente autorizzati dalle competenti Amministrazioni;
 - l'ormeggio alle boe/gavitelli previsti dal precedente comma 2.5.
- Anche in mancanza delle boe delimitanti la zona di mare **vietata alla navigazione**, stante il potenziale pericolo per i bagnanti, sono comunque vietati, fino ad una distanza di 500 metri dalla costa, il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio delle unità a motore e a vela, sia nella zona riservata alla balneazione che nella ulteriore limitrofa <<fascia di rispetto>> come definita al precedente comma 3 del presente articolo.
- 2.11 Nella fascia di mare che si estende fino a 500 m dalla linea di costa, comprendente oltre che la zona di mare riservata alla balneazione anche la contigua <<fascia di rispetto>>, è altresì **VIETATO**:
- il transito con windsurf, kitesurf, paracadute ascensionale ed altri tipi di tavole a vela, salvi i casi in cui i concessionari di strutture balneari, o i possessori di autorizzazione per lo svolgimento di tali attività, o i Comuni per le spiagge libere, abbiano provveduto a separare, con la posa di corridoi di lancio con le caratteristiche indicate agli articoli 8 e 9, le zone riservate ai bagnanti da quelle destinate all'esercizio di tali attività, la cui area deve comunque risultare sgombra da strutture pericolose per l'incolumità dei fruitori.

- b. la pesca sotto qualsiasi forma, subacquea e di superficie, sia professionale che sportiva e ricreativa, salve le eccezioni per la pesca sportiva con canna di cui al successivo articolo 6.
- c. Il decollo, l'atterraggio e l'ammarraggio di qualsiasi tipo di aeromobile, anche destinato al diporto o ad uso sportivo, nonché il sorvolo delle spiagge e degli specchi acquei ad esse prospicienti ad una quota inferiore a metri 300 (1.000 piedi).

2.12 Per quanto riguarda l'utilizzo di sistemi a pilotaggio remoto (S.A.P.R.), ed in particolare per ciò che concerne i titoli abilitativi del pilota, le caratteristiche e le targhette identificative dei SAPR, le autorizzazioni e le dichiarazioni da richiedere o da inviare all'E.N.A.C. per l'espletamento delle attività sulle spiagge e sui tratti di mare riservati alla balneazione, si fa completo rimando a quanto disciplinato dall'E.N.A.C. con i regolamenti di settore.

2.13 Dai divieti del precedente comma 2.10 sono esentati:

- a. i piccoli natanti a remi/pale quali ad esempio jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò, s.u.p. ed unità simili, per il solo transito nella zona di mare riservata alla balneazione fino ad una distanza massima dalla costa di 300 m, fermi restando i divieti riportati al comma 2.8 lettere b) e c);
- b. le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia ed altre Pubbliche Amministrazioni in attività di soccorso e polizia marittima;
- c. i mezzi nautici direttamente gestiti dalle associazioni/ enti/ società di salvamento operanti sul litorale, dedicati esclusivamente all'assistenza ed al soccorso dei bagnanti;
- d. i mezzi dell'A.R.P.A.V. che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità;
- e. le unità navali a vela o a motore nei soli casi di necessità strettamente connessi alla sicurezza dell'unità stessa o delle persone ivi imbarcate, che devono essere opportunamente segnalati ai numeri istituiti per l'emergenza in mare, e qualora non siano utilizzabili i corridoi di lancio per oggettivi impedimenti. In tal caso l'attraversamento della fascia di mare riservata alla balneazione di unità a vela dovrà avvenire navigando con le vele ammainate e adottando ogni cautela nelle manovre di avvicinamento alla costa. Le unità a vela ed a motore dovranno sempre mantenere una velocità massima non superiore a tre nodi e rotta perpendicolare alla linea di costa.

Le unità navali di cui al presente comma dovranno comunque mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti, prestando la massima attenzione e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta, adottando altresì ogni cautela in occasione del transito.

2.14 In deroga ai divieti di cui al precedente comma 2.8 è, invece, consentito il transito e l'ancoraggio delle unità da diporto nelle zone di mare sotto indicate:

- f. specchio acqueo "*Laguna del Mort*" nel Comune di Jesolo (dalla diga Nord del porto di Cortellazzo alla diga Sud della foce della *Laguna del Mort*), in quanto antistante spiagge difficilmente accessibili da terra.

La predetta zona, entro i 500 metri dalla costa, dovrà comunque essere raggiunta esclusivamente con propulsione a remi, con divieto assoluto di navigazione a motore e/o a vela (ovvero attraverso i corridoi di lancio, qualora presenti);

- g. campo di ancoraggio antistante località denominata "Punta Sabbioni" nel Comune di Cavallino-Treporti, nello specchio acqueo adiacente il faro Pagoda, nel tratto di mare distante 30 metri dalla diga foranea, compreso tra 100 metri dalla battigia e sino a 300 metri dalla battigia stessa, per un fronte di 200.

In tale zona di mare l'ancoraggio è permesso soltanto in presenza di delimitazione dell'area con gavitelli di colore rosso, posti ad una distanza di 10 (dieci) metri l'uno dall'altro e collegati tra loro mediante sagola galleggiante di colore arancione, munita di appositi elementi galleggianti rossi o arancione.

Per raggiungere il campo di ancoraggio le unità da diporto dovranno utilizzare il corridoio di lancio posizionato in adiacenza al campo stesso.

All'interno di detto campo e del corridoio adiacente devono essere osservate le medesime regole di comportamento previste dal successivo art. 8 per l'accesso e il transito nei corridoi di lancio.

Se, anche a causa dell'azione del mare, le boe/gavitelli delimitanti il campo di ancoraggio dovessero essere spostate o rimosse riprenderà immediatamente vigore il divieto riportato al precedente comma 2.8 fino al ripristino dei segnalamenti.

Articolo 3

(Zone di mare vietate alla balneazione)

3.1 La balneazione è permanentemente vietata:

- a. nei porti, nelle darsene, nelle zone di mare destinate all'approdo, alla sosta, all'ancoraggio, all'ormeggio o alla partenza delle navi, lungo le rotte di accesso e all'interno dei porti e dei relativi canali, nonché nei canali marittimi in genere e all'interno del canale di accesso al porto;
- b. nel raggio di metri 100 dalle strutture portuali, nelle foci, nei canali e corsi d'acqua demaniali marittimi comunicanti con il mare;
- c. fuori dagli ambiti portuali, in prossimità di zone di mare in cui sono ubicate le infrastrutture di attracco di unità passeggeri, o vi siano lavori in corso;
- d. nelle immediate vicinanze di opere marittime di difesa costiera, quali scogli e frangiflutti, e comunque ad una distanza inferiore a mt. 10 in quanto ciò potrebbe comportare il rischio di infortunio a causa di onde o correnti di risacca;
- e. all'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati o in zone destinate con apposito provvedimento ad attività sportive/ricreative (surf, windsurf, kitesurf, etc...);
- f. nelle zone dichiarate non balneabili per motivi igienico-sanitari o di altra natura, individuate dalle competenti Autorità;
- g. all'interno dell'area di ancoraggio in località "Punta Sabbioni";
- h. nello specchio acqueo in adiacenza alla diga sud, segnalata dal fanale rosso, presso la foce del fiume Piave e per una distanza di 150 metri. L'Amministrazione

Comunale di Jesolo provvederà a posizionare sulla spiaggia ed in acqua ogni 30 metri una adeguata e ben visibile cartellonistica riportante la dicitura (redatta in più lingue) **DIVIETO DI BALNEAZIONE**.

Articolo 4

(Disciplina del servizio di salvamento)

- 4.1 Durante la stagione balneare, nei periodi ed orari di apertura al pubblico per l'esercizio delle attività di balneazione come definiti dai Comuni costieri territorialmente competenti, i titolari delle strutture balneari per le aree in concessione, ed i Comuni per le aree destinate alla libera fruizione, devono assicurare il servizio di salvamento a favore dell'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo, come disciplinato nella presente Ordinanza.
- 4.2 I Comuni costieri territorialmente competenti provvedono ad individuare le spiagge libere nelle quali intendono assicurare il servizio di salvamento, dandone comunicazione all'Autorità marittima entro l'inizio della stagione balneare. Qualora non fosse possibile assicurare tale servizio nelle spiagge libere, gli stessi Enti Locali provvedono ad apporre, in corrispondenza delle aree demaniali marittime frequentate da bagnanti e dei relativi punti di accesso, adeguata segnaletica ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano, inglese, francese e tedesco) con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**. In tal caso, le civiche Amministrazioni devono vigilare con continuità sulla presenza della segnaletica, provvedendo con immediatezza al necessario ripristino di quanto eventualmente mancante.
- 4.3 Se una struttura balneare intende operare al di fuori dei periodi indicati al precedente comma 4.1, ha facoltà di aprire al pubblico assicurando comunque i servizi di salvamento secondo quanto previsto al successivo comma 4.8 lettera b). Qualora intendesse aprire ai soli **fini elioterapici**, senza assicurare il servizio di salvataggio, ha l'obbligo di issare una bandiera rossa su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall'utenza, di posizionare in prossimità di tutti gli accessi (lato strada, nonché a monte e a valle in caso di tratti di arenile raggiungibili mediante sentieri) ed in ogni altro punto a tal fine ritenuto utile apposita segnaletica rispondente ai requisiti di cui al precedente comma 4.2, e di assicurare la presenza del materiale di primo soccorso di cui all' art. 5.5, evitando di offrire servizi specifici che possano indurre gli utenti alla balneazione, quali il noleggio e la locazione di natanti da diporto da spiaggia.
- 4.4 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la linea di costa, individuata in **5 metri dalla battigia**, è strumentale all'attività di salvamento e soccorso e, pertanto, deve essere lasciata libera con continuità da qualsiasi ostacolo al fine di permettere il transito dei mezzi di soccorso e di polizia.
- 4.5 Nei periodi ed orari di cui al precedente comma 4.1 i titolari di strutture balneari ed i Comuni per le aree destinate alla libera fruizione, devono organizzare e garantire il servizio di salvamento, direttamente o a mezzo di impresa terza, posizionando ogni 150 metri di fronte mare o frazione di essi – con una tolleranza del 10%:
 - a. un bagnino di salvataggio o assistente bagnanti, munito di brevetto di abilitazione al salvamento in mare rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.), in corso di validità, munito delle dotazioni individuali di cui all'articolo 5;

- b. una postazione di salvamento, con le caratteristiche e le dotazioni riportate all'articolo 5;
 - c. una unità a remi, ed eventuale unità a propulsione ad idrogetto o ad elica protetta integrativa, con le caratteristiche e le dotazioni di cui all'articolo 5.
- 4.6 In alternativa alla disciplina del servizio di salvamento stabilita dal precedente comma 4.5, i titolari di strutture balneari ed i Comuni per le aree destinate alla libera fruizione, possono organizzare e garantire il servizio di salvamento, direttamente o a mezzo di impresa terza, posizionando ogni 300 metri di fronte mare o frazione di essi – con una tolleranza del 10%:
- a. due bagnini di salvataggio o assistenti bagnanti, entrambi muniti di brevetto di abilitazione al salvamento in mare rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.), in corso di validità, muniti delle dotazioni individuali di cui all'articolo 5;
 - b. una postazione di salvamento, con le caratteristiche e le dotazioni riportate all'articolo 5;
 - c. una unità a propulsione ad idrogetto o ad elica protetta, con le caratteristiche e le dotazioni di cui all'articolo 5;
 - d. una <<rescue area>> con le caratteristiche e dotazioni di cui al successivo art. 5.4-lett. h.
- 4.7 I titolari di strutture balneari, ed i Comuni per le aree destinate alla libera fruizione, in presenza di particolari conformazioni dell'arenile o della costa che impediscano o limitino la visibilità di tutto o parte dello specchio acqueo antistante il fronte mare, hanno l'obbligo di prevedere l'incremento del numero degli assistenti bagnanti, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture limitrofe, affinché sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato.
- 4.8 Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti commi 4.5 e 4.6, il servizio di salvamento dovrà essere assicurato almeno nelle seguenti fasce orarie:
- a. dal secondo sabato di giugno alla prima domenica di settembre: dalle ore 9:30 alle ore 19:00;
 - b. dall'inizio della stagione balneare al secondo venerdì di giugno e dal primo lunedì di settembre al termine della stagione balneare: dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 18:00, purché dalle 12:30 alle 13:30 sia presente almeno un assistente bagnante marittimo ogni 300 metri di fronte mare e qualora la limitata affluenza di bagnanti lo permetta; qualora l'estensione fronte mare dello stabilimento balneare sia inferiore a 300 metri, dovrà comunque essere garantita la presenza di un assistente bagnante.
- 4.9 I titolari di strutture balneari e le civiche Amministrazioni per le aree demaniali marittime di rispettiva competenza hanno l'obbligo di presentare un **“Piano di salvataggio”** all'Autorità marittima, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività. Il servizio di salvamento può essere assicurato anche in forma collettiva mediante l'elaborazione di un **“Piano collettivo di salvataggio”**, per aree demaniali marittime in concessione e/o spiagge libere contigue.
- 4.10 I piani di salvataggio, elaborati secondo lo schema in allegato 2 alla presente Ordinanza, devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. generalità, recapito e contatti (telefono fisso e mobile) del soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio di salvataggio che dovrà assicurare la costante reperibilità;
- b. estensione del fronte mare nel quale garantire il servizio;
- c. ubicazione delle postazioni di salvataggio (coordinate geografiche con DATUM WGS 84 in cui è installata la torretta dell'assistente bagnanti);
- d. numero e tipo dei mezzi nautici utilizzati per finalità esclusiva di soccorso in mare e recante la scritta "SALVAMENTO" o "SALVATAGGIO";
- e. titoli abilitativi per ogni singolo operatore cui è affidato l'esercizio del servizio di salvamento;
- f. titoli abilitativi per ogni singolo conduttore destinato all'utilizzo dell'acquascooter o del mezzo nautico (ove previsto);
- g. elenco dei mezzi dotati di apparati VHF e patentino RTF degli operatori abilitati all'utilizzo dell'apparato VHF;
- h. contatti telefonici degli assistenti bagnanti ovvero di un referente per il servizio presente sull'arenile, per ciascuna postazione;
- i. procedure operative programmate anche nel caso di malfunzionamento di un mezzo nautico.

Ai suddetti Piani di salvamento dovrà, altresì, essere allegata una o più planimetrie, in scala adeguata per una comprensibile lettura, ove siano chiaramente individuate le strutture balneari e/o le spiagge libere, i relativi confini tramite i principali punti cospicui di riferimento/orientamento, la posizione e la distanza reciproca delle torrette di salvamento nonché la relativa estensione degli specchi acquei presidiati, l'ubicazione dei cartelli monitori.

- 4.11 Al di fuori degli orari del servizio di salvamento a cura del titolare della struttura balneare dovrà essere issata sull'apposito pennone **una bandiera rossa**, e dovrà essere esposto un cartello di segnalazione ben visibile agli utenti, in prossimità degli accessi alle aree demaniali marittime in concessione o di libera fruizione, redatto in più lingue (almeno italiano, inglese, francese e tedesco), recante la seguente dicitura: **"ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO"**.
- 4.12 Qualora le condizioni meteo-marine siano avverse alla balneazione e lo stato del mare sia pericoloso ovvero sussistano ulteriori potenziali situazioni di rischio per la balneazione, a cura del bagnino di salvataggio dovrà essere issata sull'apposito pennone **una bandiera rossa**, il cui significato deve intendersi come **"LA BALNEAZIONE È PERICOLOSA PER AVVERSE CONDIZIONI METEOMARINE, CHI SI AVVENTURA IN MARE LO FA A SUO RISCHIO E PERICOLO"**. Tale avviso deve essere ripetuto periodicamente anche per altoparlante (o megafono) ed in più lingue (almeno italiano ed inglese). Il servizio di salvamento deve comunque essere assicurato.
- 4.13 Il titolare di struttura balneare dovrà esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza di sicurezza balneare, completa di allegati.

Articolo 5

(Personale e dotazioni del servizio di salvamento)

- 5.1 Il **bagnino di salvataggio o assistente ai bagnanti** in servizio di salvamento deve:
 - a. indossare una maglietta rossa con la scritta "SALVATAGGIO" o "SALVAMENTO" chiaramente leggibile sia sul davanti che sul dorso;

- b. indossare un fischietto professionale, idoneo ad emettere il suono anche se a contatto con l'acqua;
- c. vigilare costantemente per assicurare la sicurezza della balneazione sullo specchio acqueo di propria competenza, astenendosi dal compiere qualsiasi altro tipo di attività non afferente il servizio di salvamento ed evitando ogni sorta di distrazione;
- d. intervenire, prestando la propria assistenza, in caso di pericolo di annegamento per i bagnanti, di propria iniziativa, su richiesta del bagnante in difficoltà ovvero a seguito di segnalazione comunque pervenuta;
- e. valutare la situazione di emergenza in atto segnalando tempestivamente l'eventuale necessità di impiegare altre o ulteriori risorse per il salvataggio;
- f. fornire in ogni occasione la massima collaborazione alla Guardia Costiera, segnalando senza indugio qualsiasi situazione di pericolo per la vita umana in mare o di inquinamento ambientale;
- g. provvedere al primo soccorso sanitario in caso di incidenti connessi alla balneazione;
- h. stazionare nella postazione di competenza, oppure nello specchio acqueo antistante sull'unità destinata al salvamento, curando di rimanere sempre ben visibile, a disposizione dei bagnanti;
- i. segnalare con immediatezza al concessionario eventuali motivi di impedimento al regolare espletamento del servizio;
- j. segnalare con immediatezza al concessionario eventuali ostacoli, impedimenti, e comunque, qualsiasi elemento costituente potenziale pericolo per la balneazione;
- k. tenere un comportamento consono al ruolo e al servizio assicurato, vigilare per il rispetto della presente ordinanza e segnalare immediatamente all'Autorità marittima, direttamente o tramite il titolare della struttura balneare, gli incidenti che si dovessero verificare, provvedendo alla compilazione della scheda in allegato 1;
- l. issare tempestivamente la bandierina segnaletica di colore rosso, in caso di interruzione del servizio di salvamento ovvero in caso di condizioni di pericolo per la balneazione;
- m. in caso di comportamenti pericolosi e ogni qual volta ritenuto opportuno, portare a conoscenza dei bagnanti i contenuti della presente Ordinanza, con particolare riguardo ai divieti e alle prescrizioni per scongiurare eventuali situazioni di pericolo per la balneazione;
- n. avvertire l'utenza, con i mezzi a disposizione, della presenza di unità navali nella zona riservata alla balneazione.

5.2 Il bagnino di salvataggio adempie ad un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 359, comma 2 c.p. e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza. Il concessionario, il responsabile della struttura balneare o il referente del Comune territorialmente competente, ferma restando la propria analoga responsabilità estesa al buon andamento dell'intero servizio, assumerà altresì la veste di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Legge 24/11/1981, n. 689, per *culpa in vigilando*, in caso di infrazioni commesse dall'assistente bagnanti.

5.3 Ogni **postazione di salvamento** è costituita da una torretta di avvistamento sopraelevata dal piano di spiaggia, per assicurare la più ampia visuale possibile sugli specchi d'acqua presidiati, posizionata tra la prima fila di ombrelloni e la battigia e contrassegnata in sommità da un numero identificativo visibile all'elisoccorso a 500 piedi di altezza. In prossimità della torretta deve essere installato un pennone ben visibile, per il segnalamento tramite bandierine, riportante un cartello esplicativo del significato delle stesse in più lingue (italiano, inglese, francese e tedesco).

5.4 Presso ciascuna postazione di salvamento, devono essere presenti le seguenti dotazioni, da mantenere in condizioni di perfetta efficienza:

- a. un binocolo o cannocchiale;
- b. un megafono;
- c. una bandierina rossa per il segnalamento;
- d. un paio di pinne o mezze pinne (di misura idonea, quale dotazione individuale);
- e. una maschera e snorkel (di misura idonea, quale dotazione individuale);
- f. il materiale di primo soccorso sanitario di cui al seguente comma 5.5;
- g. il mezzo nautico di salvataggio, recante su entrambi i lati la scritta "SALVAMENTO" o "SALVATAGGIO" di colore rosso, equipaggiato con le dotazioni di cui al seguente comma 5.6.
- h. inoltre, solo nel caso di servizio di salvamento organizzato secondo le modalità previste dal precedente art. 4.6, dovrà essere installata, in prossimità della battigia, a distanza di 150 metri dalla postazione di salvamento, su entrambi i lati della stessa, e comunque sul confine della concessione se la distanza tra la torretta ed il confine medesimo è inferiore a 150 m, una <<rescue area>>, munita delle seguenti dotazioni:
 - n. 1 salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri,
 - un galleggiante di soccorso tipo "rescue can" (c.d. "baywatch").

5.5 Presso ogni postazione devono essere assicurati i seguenti medicinali e dotazioni minimi di primo soccorso sanitario, in condizioni di efficienza e di pronto impiego, nonché custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile:

- a. n. 1 bombola di ossigeno medicale da almeno 3 litri fornita di riduttore di pressione integrato e conta litri (flussimetro), quale presidio per l'utilizzo da parte del soccorritore non sanitario, in ossequio alle circolari del Ministero della Salute e alle direttive di AIFA, e relativi accessori necessari per l'uso; in alternativa, sono ammesse fino ad esaurimento di quanto già in possesso, n. 3 (tre) bombole di ossigeno medicale del tipo monouso, e relativi accessori necessari per l'uso;
- b. un set completo di cannule orofaringee di varia misura e maschere facciali;
- c. n. 1 (uno) pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie;
- d. n. 1 (una) cassetta di pronto soccorso, con il contenuto minimo prescritto all'allegato 1 del decreto 15/07/2003, n. 388 e ss. mm. e ii.;
- e. anestetico spray, pomata antistaminica e pomata per lievi ustioni.

Ai fini del contenimento del contagio da SARS-CoV-2, si fa rinvio alle *"Linee guida sul servizio degli assistenti bagnanti"* pubblicate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in data 17/05/2020 e ss.mm. e ii. e alle *"Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori – Aggiornamento"* in data 23/06/2020 del Ministero della Salute e ss.mm. e ii..

- 5.6 Ogni struttura balneare deve essere dotata di un'unità di salvamento a remi di colore rosso, o di unità a motore con propulsione ad idrogetto o elica protetta, idonea a svolgere il servizio di salvataggio e recante la scritta "SALVATAGGIO" o "SALVAMENTO" su entrambi i lati, in condizioni di perfetta efficienza, equipaggiata con le seguenti dotazioni:
- a. remi (solo per le unità a remi);
 - b. un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
 - c. un mezzo marinaio o gaffa.

Non è prescritta la dotazione del salvagente anulare e del mezzo marinaio o gaffa sulle moto d'acqua impiegate quali unità di salvamento.

Durante l'orario di apertura per la balneazione, tale unità deve essere posizionata in prossimità di ciascuna torretta di salvamento e, comunque, sulla battigia pronta all'uso. Inoltre la stessa non deve essere, in alcun caso, destinata ad altro impiego.

5.7 È facoltà del gestore della struttura posizionare, presso la postazione di salvataggio, una moto d'acqua con obbligo di riportare in allegato al Piano di salvamento le seguenti informazioni:

- a. la matricola dell'unità;
- b. generalità, recapiti e contatti (telefono fisso e mobile) del conduttore abilitato;
- c. copia della polizza assicurativa dell'unità in corso di validità, che oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone trasportate.

La stessa unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altro impiego.

5.8 Qualora sia impiegata una moto d'acqua, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a. l'unità dovrà recare la scritta "SALVATAGGIO" o "SALVAMENTO" su entrambi i lati, su sfondo di colore rosso;
- b. il conduttore della moto d'acqua deve essere maggiorenne e in possesso di patente nautica in corso di validità;
- c. oltre al conduttore, dovrà sempre essere presente a bordo una persona abilitata al salvamento;
- d. durante l'uscita in mare, il personale operante dovrà indossare idonea cintura di salvataggio e casco protettivo, indipendentemente dalla distanza dalla costa;
- e. il mezzo deve essere dotato di acceleratore a ritorno automatico, nonché di adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge, che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;
- f. il mezzo deve essere provvisto di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico riconosciuto in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in relazione all'idoneità al recupero/trasporto; il relativo impiego potrà essere effettuato solo da personale a tal fine specificatamente abilitato;
- g. la moto d'acqua dovrà essere munita di un *rescue-can/baywatch* o *rescue tube*;
- h. l'unità dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvataggio;
- i. sull'arenile è vietato effettuare alcuna operazione di rifornimento carburante o forma di manutenzione del mezzo.

5.9 Eventuali dotazioni aggiuntive da destinare al servizio di salvamento, rispetto a quanto sopra riportato, dovranno essere specificate nei Piani di salvamento. Le predette dotazioni devono riportare i segni distintivi ed essere utilizzate esclusivamente come mezzo di recupero, ed infine essere equipaggiate con le dotazioni minime per assicurare la sicurezza dei bagnanti e del soccorritore, per tutta la durata dell'intervento.

Articolo 6

(Disciplina della pesca)

6.1 Durante la stagione balneare nella zona di mare riservata ai bagnanti è **vietato** l'esercizio di qualunque tipo di pesca, anche subacquea.

- 6.2 In deroga al comma precedente, è consentita unicamente la pesca sportiva con canna da spiaggia, da moli, pennelli o scogliere, nella sola fascia oraria notturna dopo le ore 19.30 e fino alle ore 09.00, a condizione che l'accesso in tali ambiti non sia interdetto e le acque limitrofe non siano frequentate da bagnanti in un raggio di metri 300 (trecento). In caso di sopravvenuta presenza di bagnanti l'attività di pesca dovrà comunque essere immediatamente interrotta.
- 6.3 L'esercizio della pesca subacquea è regolamentato dagli articoli 128 e seg. del D.P.R. n. 1639 del 02.10.1968 e dal D.Lgs. n. 4/2012 e ss.mm.ii. ed è **vietato**:
- a. nell'ambito dei porti e degli approdi minori del Circondario Marittimo di Jesolo ed a distanza inferiore a 100 metri dalle opere foranee degli stessi;
 - b. a distanza inferiore a 500 metri dalle coste frequentate dai bagnanti;
 - c. a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
 - d. dal tramonto al sorgere del sole.
- 6.4 È **vietato** attraversare le acque riservate alla balneazione con arma subacquea carica.
- 6.5 La pesca subacquea a carattere sportivo è **vietata** ai minori di anni 16, ed è altresì consentita solo in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione.
- 6.6 È **vietato** praticare la pesca sportiva da unità navali nelle foci dei fiumi Sile e Piave e per un raggio di 200 metri dalle stesse.

Articolo 7

(Disciplina delle attività subacquee)

- 7.1 Nelle ore diurne i subacquei, qualora operino con autorespiratore, devono segnalarsi con un galleggiante recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca. Analogo obbligo sussiste al di fuori delle acque riservate alla balneazione, anche se i subacquei operino senza autorespiratore.
- Nelle ore notturne, il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro di orizzonte. Entrambi i predetti segnali diurno e notturno devono essere visibili a non meno di 300 metri di distanza.
- 7.2 I subacquei devono comunque rispettare le disposizioni dettagliate contenute nell'Ordinanza di questo Ufficio Circondariale Marittimo n. 6/2017 del 29.4.2017.

Articolo 8

(Disciplina dei corridoi di lancio)

- 8.1 Negli specchi acquei riservati alla balneazione, durante la stagione balneare come definita dalle civiche Amministrazioni competenti, salvo espresse eccezioni, il lancio, il transito e l'approdo di qualunque unità, deve avvenire esclusivamente all'interno di appositi corridoi di lancio.
- 8.2 I corridoi devono avere i seguenti requisiti:
- a. larghezza compresa tra 20 metri e 30 metri;
 - b. lunghezza complessiva uguale all'estensione della fascia di mare vietata alla navigazione, pari a 500 metri;

- c. delimitazione perpendicolare alla costa, costituita da due file di gavitelli di colore arancione distanziati ad intervallo non inferiore a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri. I gavitelli, per i primi 100 metri, dovranno essere collegati da sagola galleggiante di colore arancione al fine di rendere maggiormente individuabile tale corridoio;
 - d. individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - e. posizionamento a cura del titolare della concessione/autorizzazione di appositi cartelli all'inizio del corridoio riportanti la segnalazione: **“ATTENZIONE! CORRIDOIO RISERVATO ALLA NAVIGAZIONE – DIVIETO DI BALNEAZIONE”**; la suddetta dicitura deve essere tradotta nelle tre lingue straniere più conosciute (inglese, francese e tedesco), oltre che in altre lingue qualora gli Enti Locali lo ritengano opportuno.
- 8.3 Chi installa un corridoio di lancio deve provvedere a curare, per tutta la durata della stagione balneare, che sia presente e correttamente posizionata la relativa segnaletica, adoperandosi immediatamente per il ripristino e/o sostituzione in caso di scarroccio ovvero perdita per l'azione dei flutti.
- 8.4 L'installazione di corridoi di lancio è soggetta ad autorizzazione della civica Amministrazione competente per territorio, nel rispetto delle modalità tecniche di cui al precedente comma 8.2 e previo parere rilasciato dall'Autorità Marittima ai fini della sicurezza della balneazione e della navigazione.
- 8.5 Le unità a vela devono percorrere i corridoi di lancio con la massima prudenza.
- 8.6 Le unità a motore devono percorrere i corridoi con la massima prudenza e comunque a velocità non superiore a 3 nodi.
- 8.7 Il corridoio di lancio è fruibile liberamente. All'interno dello stesso è VIETATA la balneazione nonché la sosta, l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi tipo di unità navale. E', altresì, **VIETATO** il transito di *kitesurf*.
- 8.8 In deroga a quanto previsto al precedente art. 2 comma 8, è consentito l'ormeggio e l'ancoraggio di n. 1 unità navale individuata in idoneo atto autorizzativo da parte della competente Amministrazione comunale.
- 8.9 Le unità che effettuano servizio di trasporto passeggeri devono effettuare le operazioni di imbarco e sbarco passeggeri in presenza di condizioni meteo marine favorevoli e nel rispetto delle previsioni normative dettate da questa Autorità Marittima con Ordinanza n. 5/2009 del 29/3/2009.

Articolo 9

(Disciplina dei corridoi di lancio per *kite-surf*)

Per la disciplina dei corridoi di lancio per kite-surf si rimanda ai contenuti della vigente Ordinanza di questa Autorità Marittima avente ad oggetto *“Esercizio, locazione e noleggio di natanti da diporto”*.

Articolo 10

(Disciplina dell'attività di sci nautico e di paracadutismo ascensionale)

Per la disciplina dell'attività di sci nautico e di paracadutismo ascensionale si rimanda ai contenuti della vigente Ordinanza di questa Autorità Marittima avente ad oggetto *“Esercizio, locazione e noleggio di natanti da diporto”*.

Articolo 11

(Disciplina degli *acquascooter*, quali moto d'acqua e mezzi simili)

La navigazione con *acquascooter* è disciplinata dalla vigente Ordinanza di questa Autorità Marittima avente ad oggetto "*Esercizio, locazione e noleggio di natanti da diporto*".

Articolo 12

(Disciplina dei *windsurf*)

L'uso della tavola a vela (*windsurf*) è disciplinato dalla vigente Ordinanza di questa Autorità Marittima avente ad oggetto "*Esercizio, locazione e noleggio di natanti da diporto*".

Articolo 13

(Disciplina dei *kitesurf*)

L'uso del *kitesurf* è disciplinato dalla vigente Ordinanza di questa Autorità Marittima avente ad oggetto "*Esercizio, locazione e noleggio di natanti da diporto*".

Articolo 14

(Disciplina del *flyboard* e mezzi simili)

L'esercizio dell'attività denominata "*Flyboard*" è disciplinato dalla vigente Ordinanza di questa Autorità Marittima avente ad oggetto "*Esercizio, locazione e noleggio di natanti da diporto*".

Articolo 15

(Disciplina del traino galleggianti "*big banana*" e simili)

Il traino di galleggianti e di piccoli gommoni è disciplinato dalla vigente Ordinanza di questa Autorità Marittima relativa a "*Esercizio, locazione e noleggio di natanti da diporto*".

Articolo 16

(Disciplina delle *e-bike* acquatiche)

- 16.1 L'utilizzo di *e-bike* acquatiche, che devono essere munite da apposita copertura assicurativa, è consentito solo in ore diurne, oltre 500 metri dalla costa e non oltre 1000 metri dalla battigia, possono essere condotte solo da coloro che abbiano almeno 16 anni, che devono indossare un idoneo ausilio al galleggiamento compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione. Tali mezzi, devono raggiungere i 500 metri dalla costa e/o atterrare/partire esclusivamente attraverso corridoi di lancio aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 8.
- 16.2 Alle *e-bike* acquatiche è fatto, altresì, divieto di navigare:
- a. a meno di 300 metri dai segnali indicanti attrezzi da pesca;
 - b. nelle zone frequentate dai bagnanti;

- c. attraversando la rotta di ingresso e di uscita delle navi dalle foci dei fiumi Sile e Piave.

Articolo 17

(Disciplina della locazione e noleggio delle unità da diporto)

La locazione ed il noleggio di natanti da diporto è disciplinata dalla vigente Ordinanza di questa Autorità Marittima avente ad oggetto “*Esercizio, locazione e noleggio di natanti da diporto*”.

Articolo 18

(Disciplina della navigazione di piccoli natanti)

- 18.1 Come disciplinato dall'ordinanza del Capo del Compartimento di Venezia, nella fascia di mare compresa tra 500 e 1000 metri dalla battigia tutte le unità navali devono tenere una velocità inferiore ai 10 nodi e, comunque, navigare in dislocamento.
- 18.2 I natanti a remi o a pedali, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, pedalò, mosconi, S.U.P. e simili possono navigare esclusivamente entro i 300 metri dalla battigia, con prudenza ed evitando di arrecare disturbo o causare incidenti ai bagnanti nonché collisioni con altre unità.
A bordo di tali natanti si può imbarcare un numero massimo di persone così come previsto dall'articolo 60 del D.M. 146 in data 29.07.2008 ovvero nel rispetto dei limiti imposti dal costruttore.
- 18.3 A tutte le unità navali da diporto, pesca, o traffico è altresì vietato:
- a. avvicinarsi a meno di 100 metri dalle boe che segnalano la presenza di subacquei;
 - b. avvicinarsi a meno di 100 metri da boe, galleggianti, gavitelli previsti per la segnalazione di attrezzature da pesca professionale;
 - c. avvicinarsi a meno di 100 metri dalle unità impegnate nello sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di galleggianti, *kitesurf* e attività simili;
 - d. avvicinarsi a meno di 300 metri dalle navi Militari – *di qualunque nazionalità* – ancorate nelle acque del Circondario Marittimo.

Articolo 19

(Deroghe)

- 19.1 Su motivata e documentata richiesta e previa valutazione circa il soddisfacimento di equivalenti o superiori condizioni di sicurezza, l'Autorità marittima potrà concedere deroghe alle prescrizioni dettate con la presente Ordinanza.

Articolo 20

(Disposizioni finali)

- 20.1 La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo, nonché delle civiche Amministrazioni di Cavallino-Treporti e Jesolo, nonché con l'inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/jesolo. Deve essere, inoltre, esposta a cura di tutti i

titolari/gestori di attività ricettive, concessionari degli stabilimenti balneari, di campeggi, colonie marine, complessi ricettivi all'aperto, etc., situati nel Circondario Marittimo, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare, nonché da parte di chi esercita l'attività di locazione/noleggio di natanti. È fatto obbligo agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria far osservare la presente Ordinanza.

20.3 L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita a norma di Legge.

20.4 La presente ordinanza entra in vigore immediatamente ed abroga l'Ordinanza nr. 26/2022 del 30.10.2022 nonché ogni precedente provvedimento con essa incompatibile.

Al fine di garantire un rapido intervento dei mezzi di soccorso è istituito per l'emergenza in mare il **NUMERO BLU 1530**. L'accesso a detto recapito è gratuito e deve essere utilizzato per segnalare le esigenze del soccorso alla vita in mare. La sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo può essere contattata al numero telefonico 041.968962.

Cavallino - Treporti, 12.05.2023.

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Livio UNTI

*Documento informativo firmato digitalmente ai sensi
del testo unico 28 dicembre 2000 n° 445 e
D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82 e norme collegate*

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell'art. 32 co. 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 mediante inserimento nel sito istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo.



Allegato n. 1 – Ordinanza di Sicurezza Balneare nr. 26/2022



**All' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA DI JESOLO**
Tel: 041968962 – Fax 041968270
e-mail: ucjesolo@mit.gov.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

Data evento _____ Ora evento _____
 Stabilimento balneare denominato _____
 Torretta n° _____
 Spiaggia libera _____
 Via/Piazza _____ Comune _____
 Tipo evento _____

Luogo intervento	☐ Spiaggia	☐ Scogliera	☐ Mare – distanza dalla battigia mt. _____	
Condizioni Meteo	☐ Cattivo	☐ Buono	☐ Variabile tendente al miglioramento ☐ Variabile tendente al peggioramento	
Stato del mare	☐ Calmo	☐ Poco mosso	☐ Mosso	☐ Agitato
Vento	☐ Assente	☐ Debole	☐ Forte	

☐ Bandiera rossa issata

☐ Bandiera rossa non issata

DATI EVENTUALMENTE DISPONIBILI:

Residenza assistito: _____ Età _____

Comune: _____ ☐ M ☐ F

Stato se stranieri: _____

CAUSA INCIDENTE

☐ Dolore all'addome	☐ Mal di testa	☐ Vomito	☐ Trauma (.....)
☐ Medusa	☐ Dolore al torace	☐ Crisi di panico	☐ Annegamento
☐ Puntura di pesce	☐ Congestione	☐ Emorragia	☐ Svenimento
☐ Punture di insetto	☐ Ferita da taglio	☐ Convulsioni	☐ Altro (.....)
Organizzazione di soccorso allertata al presentarsi dell'evento		☐ Nessuna	☐ Guardia Costiera
Particolari da segnalare ed azioni intraprese: _____		☐ 118	☐ Altro (.....)

Nome per esteso dell'Assistente bagnanti

Compilatore e Firma

Nome per esteso e firma dell'Organizzatore
responsabile del servizio di salvataggio

N.B. La scheda deve essere fatta pervenire, **entro le 24 ore dall'evento**, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo (se previsto, per il tramite dell'Autorità Marittima locale).

TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE E PER LA FRUIZIONE DEGLI ARENILI	
NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE	
DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA IX° CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO	CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24) tel. 0412405711
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI JESOLO	CANALE 16 VHF/FM tel. 041/968962
N.U.E.	112
POLIZIA LOCALE DI JESOLO	tel. 0421359190
POLIZIA LOCALE DI CAVALLINO-TREPORTI	tel. 0412909711
POLIZIA LOCALE DI ERACLEA	tel. 0421234350
COMUNE DI JESOLO	tel. 0421359111
COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI	tel. 0412909711
COMUNE DI ERACLEA	tel. 0421234111



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI JESOLO

ORDINANZA Nr. 26/2022

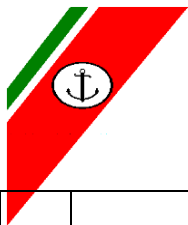
"SICUREZZA BALNEARE"

ALLEGATO 2

PIANO DI SALVATAGGIO

Timbro società di salvamento operante

Committente:		
IN FORMA SINGOLA	Concessionario di struttura balneare:	
	Amministrazione Comunale (per tratti di spiagge libere):	
	Società direttamente esercente il servizio di salvataggio	
IN FORMA COLLETTIVA	In caso di piano di salvataggio in forma collettiva indicare i committenti per il quale si svolge l'attività	1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
		8
		9



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI JESOLO

ORDINANZA Nr. 26/2022
"SICUREZZA BALNEARE"

ALLEGATO 2

	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	...	
	...	
	...	



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI JESOLO

ORDINANZA Nr. 26/2022

"SICUREZZA BALNEARE"

ALLEGATO 2

RELAZIONE PER IL SALVATAGGIO A MARE

Stagione Balneare anno 2023

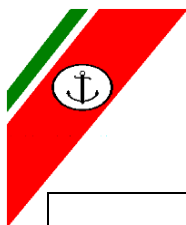
Torretta n° _____	Coordinate Geografiche (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____

Torretta n° _____	Coordinate Geografiche (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____

Torretta n° _____	Coordinate Geografiche (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____

Torretta n° _____	Coordinate Geografiche (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____

Torretta n° _____	Coordinate Geografiche (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI JESOLO

ORDINANZA Nr. 26/2022
“SICUREZZA BALNEARE”
ALLEGATO 2

Torretta n° _____	Coordinate Geografiche (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____

Torretta n° _____	Coordinate Geografiche (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____

Torretta n° _____	Coordinate Geografiche (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____

Torretta n° _____	Coordinate Geografiche (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____

Torretta n° _____	Coordinate Geografiche (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI JESOLO

ORDINANZA Nr. 26/2022
“SICUREZZA BALNEARE”
ALLEGATO 2

Unità nautiche da utilizzare ad uso esclusivo per il salvataggio: (ALLEGARE DOCUMENTI DI BORDO)			
Numero	Tipo	VHF	estremi Assicurazione
1		Si/No	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
...			

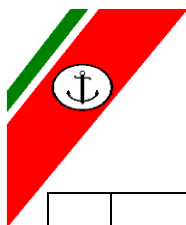


UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI JESOLO

ORDINANZA Nr. 26/2022
“SICUREZZA BALNEARE”
ALLEGATO 2

Assistenti Bagnanti impiegati (ALLEGARE TITOLI IDONEI ABILITATIVI IN CORSO DI VALIDITA')		
N.	Generalità	Brevetti (non tutti obbligatori)
1		Assistente Bagnanti M.I.P. FIN-SNS-FISA n. _____ Scadenza _____
	Nome _____	Patente Nautica n: _____ Rilasciata _____ da _____ Il _____ Scadenza _____
	Cognome _____	
	Data nascita _____	B.L.S. – B.L.S.D. Rilasciato _____ da _____ Scadenza _____
	Luogo nascita _____	
	Recapito Telefonico _____	Attestato Formazione utilizzo Acquiscooter per Salvamento n. _____ Rilasciata _____ da _____ _____ del _____ _____
		Patentino RTF SI NO

N.	Generalità	Brevetti (non tutti obbligatori)
2		Assistente Bagnanti M.I.P.

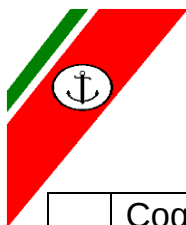


UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI JESOLO

ORDINANZA Nr. 26/2022
“SICUREZZA BALNEARE”
ALLEGATO 2

Nome _____ Cognome _____ Data nascita _____ Luogo nascita _____ Recapito Telefonico _____ _____ _____	FIN-SNS-FISA n. _____ Scadenza _____
	Patente Nautica n: _____ Rilasciata _____ da _____ Il _____ Scadenza _____
	B.L.S. – B.L.S.D. Rilasciato _____ da _____ Scadenza _____
	Attestato Formazione utilizzo Acquascooter per Salvamento n. _____ Rilasciata _____ da _____ del _____
	Patentino RTF SI NO

N.	Generalità	Brevetti (non tutti obbligatori)
3	Nome _____	Assistente Bagnanti M.I.P. FIN-SNS-FISA n. _____

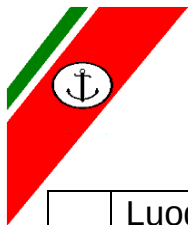


UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI JESOLO

ORDINANZA Nr. 26/2022
“SICUREZZA BALNEARE”
ALLEGATO 2

Cognome _____ Data nascita _____ Luogo nascita _____ Recapito Telefonico _____ _____	Scadenza _____
	Patente _____ Nautica n: _____ Rilasciata _____ da _____ Il _____ Scadenza _____
	B.L.S. – B.L.S.D. Rilasciato _____ da _____ Scadenza _____
	Attestato Formazione utilizzo Acquascooter per Salvamento n. _____ Rilasciata _____ da _____ del _____
	Patentino RTF SI NO

N.	Generalità	Brevetti (non tutti obbligatori)
...	Nome _____	Assistente Bagnanti M.I.P. FIN-SNS-FISA n. _____ Scadenza _____
	Cognome _____	
	Data nascita _____	Patente _____ Nautica n: _____



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI JESOLO

ORDINANZA Nr. 26/2022
“SICUREZZA BALNEARE”
ALLEGATO 2

Luogo nascita _____ Recapito Telefonico _____ _____	Rilasciata _____ da _____ Il _____ Scadenza _____
	B.L.S. – B.L.S.D. Rilasciato _____ da _____ Scadenza _____
	Attestato Formazione utilizzo Acquascooter per Salvamento n. _____ Rilasciata _____ da _____ del _____
	Patentino RTF SI NO

REFERENTE DEL SERVIZIO

Generalità

Nome

Cognome



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI JESOLO

ORDINANZA Nr. 26/2022
“SICUREZZA BALNEARE”

ALLEGATO 2

Data nascita

Luogo nascita

Recapito Telefonico

Nella relazione, inoltre, devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- Orari/allestimento/modalità operative di intervento per ogni postazione evidenziando, altresì, le procedure operative di intervento nel caso di malfunzionamento del mezzo nautico;
- Predisporre e allegare planimetria dell'arenile in concessione/spiaggia libera con riportata l'ubicazione dell'altana e i confini delimitanti l'arenile presidiato dagli assistenti bagnanti.

FIRMA DEL COMPILATORE
